

## **COLLEGIO DI PALERMO**

composto dai signori:

(PA) MAUGERI Presidente

(PA) SANTANGELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) NATOLI Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) MAZZU' Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(PA) VASCELLARO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 15/04/2020

## **FATTO**

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € 3.241,78, calcolata secondo il criterio del pro rata temporis, relativa alla quota non maturata di tutte le voci di costo del contratto, oltre interessi legali dal reclamo al soddisfo.

L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) in via preliminare, di essere subentrato, a seguito di un'operazione di incorporazione per fusione inversa con altro intermediario, nel rapporto oggetto della presenta controversia; 2) la non applicabilità al presente procedimento della sentenza c.d. Lexitor; 3) la non rimborsabilità dei costi indicati in contratto come up front e che, in fase di estinzione, la commissione di gestione, avente natura recurring, è stata per mero errore materiale oggetto di rimborso parziale, poi integrato, dopo la proposizione del reclamo, con assegno di € 222,92. Chiedeva, pertanto, al Collegio, il rigetto del ricorso.

## **DIRITTO**

1)La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente



rimborso (pro rata temporis). La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che"Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto",includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019,ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".



In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

2) Il contratto de quo, stipulato in data 10/11/2014, è stato estinto in corrispondenza della rata n.50, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, ritiene che la domanda meriti di essere parzialmente accolta, secondo il seguente prospetto:

rate complessive	120	rate scadute	50	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	<b>7</b> 0	TAN	5,20%					
Denominazione		% rapportata al TAN	36,61%					
Commissioni attivazione				1.436,59€	Up front	525,93€		525,93€
Commissioni gestione				1.763,07€	Recurring	1.028,46€	755,87€	272,59€
Spese istruttoria e notifica				450,00€	Up front	164,74€		164,74€
Commissioni rete esterna				3.585,60€	Up front	1.312,68€		1.312,68€
Ulteriori rimborsi				0,00€	0	0,00€	222,92€	-222,92 €
				0,00€		0,00€		0,00€
0				0,00€	(3	0,00€		0,00€
				0,00€		0,00€		0,00€
				0,00€		0,00€		0,00€
				0,00€		0,00€		0,00€
Totale								2.053,02€

3)Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la somma di € 2.053,02, oltre interessi legali a far data dal reclamo.

## **PER QUESTI MOTIVI**

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.053,02, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI